

**CONVENZIONE FRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 DI CUNEO,  
L'AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 DI ALBA-BRA E L'AZIENDA  
OSPEDALIERA "S. CROCE E CARLE" DI CUNEO PER L'INDIVIDUAZIONE E  
LA GESTIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  
PERSONALI (DPO)**

Tra l'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Francesco MAGNI, l'Azienda Sanitaria Locale CN2 di Alba-Bra, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Danilo BONO, e l'Azienda Ospedaliera "S. Croce e Carle" di Cuneo, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Corrado BEDOGNI

premesso che

il Regolamento europeo per la protezione dei dati personali (Regolamento 2016/679/UE) prevede che sia individuato all'interno delle pubbliche amministrazioni il Responsabile della protezione dei dati personali ovvero il Data Protection Officer (di seguito DPO);

la legislazione nazionale richiede alle P.A. di definire assetti organizzativi che siano ispirati a criteri di funzionalità ed efficienza (artt. 2 e 5 del d.lgs. 165/2001) e prevede che gli Enti Pubblici possano concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (art. 15 legge 241/90);

in ambito regionale sono state recepite disposizioni degli atti aziendali finalizzate alla costituzione di servizi interaziendali che erogino i servizi di competenza a favore di più aziende sanitarie limitrofe;

dato atto che

appare opportuna l'individuazione del DPO come figura unica che opererà nell'interesse comune delle tre Aziende epigrafe;

si conviene e si stipula quanto segue

## **1) Ruolo e attività principali del DPO interaziendale**

Il DPO svolge un ruolo chiave nel promuovere la cultura della protezione dei dati all'interno dell'azienda e contribuisce a dare attuazione a elementi essenziali del Regolamento europeo per il trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679) quali i principi fondamentali del trattamento, i diritti degli interessati, la protezione dei dati sin dalla fase di progettazione e per impostazione predefinita, i registri delle attività di trattamento, la sicurezza dei trattamenti e la notifica e comunicazione delle violazioni di dati personali.

In ottemperanza all'art. 39 comma 1 del Reg. UE 2016/679 il DPO è incaricato almeno dei seguenti compiti:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare l'osservanza del Regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Reg. UE 2016/679;

d) cooperare con l'autorità di controllo;

e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del Reg. UE 2016/679, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

f) gestire il Registro dei trattamenti, collaborando alla predisposizione dello stesso con i servizi aziendali incaricati della predisposizione dello stesso ed eventualmente con il supporto di consulenze esterne allo scopo individuate;

g) le funzioni comunque assegnate dalla normativa nel tempo vigente.

## **2) Principi di svolgimento dell'attività**

L'attività del DPO interaziendale si svolgerà nell'interesse di tutte le Aziende contraenti, secondo principi di parità e uniformità delle attività.

L'attività dovrà essere svolta presso le sedi centrali e periferiche delle tre aziende garantendo la presenza media di un giorno alla settimana in ciascuna di esse.

Il supporto amministrativo, legale ed informatico viene dato dalle singole aziende.

L'attività del DPO sarà svolta come incarico aggiuntivo da parte del dirigente individuato nella misura del 70% del suo tempo lavoro.

Il DPO si rapporterà sotto il profilo funzionale in eguale misura con le tre direzioni aziendali di riferimento.

## **3) Dirigente incaricato**

L'incarico di DPO interaziendale, viene affidato per la durata di tre anni alla dr.ssa Pinuccia CARENA, dirigente analista del ruolo tecnico incardinata presso l'ASL CN1 , d'intesa tra i Direttori Generali delle Aziende stipulanti .

## **4) Amministrazione del servizio - rimborso costi**

I costi sorgenti dalla gestione integrata della funzione del DPO interaziendale saranno ripartiti nella misura di 1/3 per ciascuna Azienda.

## **5) Decorrenza durata e recesso**

Gli effetti del presente protocollo avranno luogo dal 1° gennaio 2018, con cessazione al 31 dicembre 2020.

E' fatta salva la facoltà di ciascuna Azienda stipulante di recesso dalla presente convenzione con un preavviso formale di almeno 6 mesi.

## ***Letto, confermato e sottoscritto***

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo

Dr. Francesco MAGNI \_\_\_\_\_

Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "S. Croce e Carle" di Cuneo

Dr. Corrado BEDOGNI \_\_\_\_\_

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale CN2 di Alba-Bra

Dr. Danilo BONO \_\_\_\_\_